

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis), con richiesta pervenuta in data (omissis), rappresenta di aver assistito tre comproprietarie in un procedimento di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione di un terreno e di aver proceduto alla notifica del titolo munito di formula esecutiva unitamente ad atto di precetto, divenuto successivamente inefficace.

L'Avv. (omissis) rappresenta, altresì, che nelle more dell'espletamento del mandato, le comproprietarie sono entrate in conflitto tra loro e ciascuna di loro ha formulato richiesta di consegna del titolo esecutivo al fine di procedere con l'esecuzione forzata ognuna per proprio conto.

L'Avv. (Omissis) formula, pertanto, la seguente richiesta di parere deontologico: *"in caso di pluralità di parti come nella fattispecie sopra descritta, quale è il criterio che deve presiedere per la consegna del titolo esecutivo tenuto conto che le richiedenti sono tre ed il titolo è unico"*

Il Consiglio

udito il Consigliere Aldo Minghelli, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori l'Avv. Sabrina Pirani e l'Avv. Antonella Lo Conte

considerato

in via preliminare che l'avvocato è tenuto a tutelare il diritto alla **libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa**, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio, nella salvaguardia della funzione sociale della difesa allo stesso attribuita dall'Ordinamento forense (**art. 2 Legge 31.12.2012 n. 247**) e che le norme deontologiche tutelano l'affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione, che esalti lo specifico ruolo dell'avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante della effettività di diritti;

Rilevato

- che l'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività con **indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza**, a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del **rilievo costituzionale e sociale** della difesa;
- che anche in caso di revoca del mandato -oltre che nei casi di rinuncia all'incarico- l'avvocato è tenuto ad adottare comportamenti di tutela della parte già assistita, con riferimento sia all'onere di informativa sia all'onere di mettere a disposizione della parte o del suo nuovo difensore tutti gli atti e le informazioni necessarie per la prosecuzione della difesa;
- che l'**art. 33 del Codice Deontologico Forense** prescrive l'obbligo di restituzione senza ritardo degli atti e documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e l'obbligo di consegna della copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti

l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo quanto disposto dall'art. 48, comma 3 in tema di corrispondenza riservata tra legali;

considerato

che in caso di pluralità di parti assistite nel medesimo giudizio e di conflitti insorti tra le stesse successivamente al conferimento di incarico ad un medesimo avvocato, questi -in caso di revoca del mandato- possa trovarsi nella difficoltà ad adempiere all'obbligo di restituzione degli atti e documenti ricevuti oppure, come nella fattispecie descritta, all'obbligo di consegna dell'unico titolo rilasciato di formula esecutiva in favore delle parti in via solidale;

ritiene

che spetta -in via preliminare- all'avvocato l'esame della fattispecie concreta e la verifica dell'impossibilità di adempiere all'obbligo di restituzione ex art. 33 Codice Deontologico Forense; in caso di acclarata impossibilità di adempiere, assolti gli obblighi di informativa sullo stesso incombenti ed accertata l'impossibilità di composizione della controversia insorta tra le parti, è consentito all'avvocato formulare richiesta ai sensi dell'**art. 29, comma 1, lettera o) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247**, ai sensi del quale il Consiglio dell'Ordine "*interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle*".

Parole/frasi chiave:

Art. 1; art.2; art 3; art. 9 art. 29; art. 33; doveri di indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza; rilievo costituzionale e sociale della difesa; restituzione di documenti; compiti e prerogative del Consiglio dell'Ordine.